

ORDINANZA N. 9
in data 9 gennaio 2025

Oggetto: **EMERGENZA UCRAINA. DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER ASSICURARE, SUL TERRITORIO NAZIONALE, L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN CONSEGUENZA DEGLI ACCADIMENTI IN ATTO NEL TERRITORIO DELL'UCRAINA. ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 881 DEL 29 MARZO 2022. CONTRIBUTO FORFETTARIO PER ACCESSO SSN – IV° TRASFERIMENTO.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

Ordinanza del Dipartimento della protezione civile n.872/2022
Decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta n.357/2023

- VISTO il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina*”;
- VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina*” che ha previsto, tra l’altro, all’art.3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all’accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio italiano in conseguenza del conflitto bellico in atto;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” ed in particolare:
-



- l'articolo 1, comma 1 e 2 secondo cui il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto anche avvalendosi, nell'ambito dei propri territori, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'articolo 2 che dispone che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, provvedono a coordinare l'organizzazione dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione provenienti dall'Ucraina in relazione:
 - a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provviste;
 - b) alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanea provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione di accoglienza o per persone in transito da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
 - c) all'assistenza sanitaria;
- l'articolo 4 che prevede:
 - l'individuazione, da parte dei Commissari Delegati di “uno o più Soggetti Attuatori, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento”;
 - l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario Delegato o ad uno dei Soggetti attuatori da lui individuato;

VISTA

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina” e in particolare:

- l'art 5 secondo cui:
 1. *In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 85/2003 e dalle disposizioni di attuazione adottate, le persone destinatarie della protezione temporanea di cui trattasi sono equiparate, ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale, ai cittadini italiani.*
 2. *Ai fini di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, è rilasciato al richiedente da parte della questura il codice fiscale, secondo la procedura già prevista per i richiedenti protezione internazionale, attraverso i sistemi messi a disposizione dall'Agenzia dell'Entrate. Attraverso la procedura di cui al periodo precedente, oltre ai dati anagrafici è trasmessa all'Agenzia*



delle entrate anche una informazione che consenta di identificare automaticamente il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria.

- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, il codice fiscale e l'informazione atta a identificare il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria di cui al comma 2, nonché – attraverso le procedure informatiche già attive tra i due enti – i relativi dati anagrafici.*
- 4. Per ciascun soggetto individuato ai sensi del comma 2, viene riconosciuto alla rispettiva Regione o Provincia Autonoma fino al 31 dicembre 2022 un rimborso quantificato forfettariamente nella misura di euro 1.520,00, comprensivo anche delle prestazioni erogate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873/2022, per un massimo di 100.000 unità.*
- 5. I rimborsi di cui al comma 4 sono erogati a favore dei Commissari delegati di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022 a valere sulle contabilità speciali istituite per la presente gestione emergenziale, sulla base della comunicazione relativa al numero delle persone di cui al comma 2 resa disponibile dal Sistema Tessera sanitaria, in forma aggregata per singola regione e provincia autonoma dove sono presentate le istanze di cui al comma 2, con cadenza bimestrale. Per le Province Autonome di Trento e di Bolzano, la comunicazione è effettuata dai Presidenti delle Province e le risorse sono trasferite ai bilanci provinciali.*
- 6. I Commissari delegati di cui al comma 5, accertano e impegnano nel perimetro sanitario del bilancio regionale i rimborsi ricevuti in favore dei rispettivi servizi sanitari ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta n.357 del 6 luglio 2023 recante la nomina del sottoscritto, quale Soggetto Attuatore del Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'ordinanza del Capo della Protezione civile n.872 del 4 marzo 2022, in qualità di Capo della Protezione civile - Coordinatore del Dipartimento protezione civile e vigili dal fuoco della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

ATTESO che la citata ordinanza n.881/2022 prevedeva il riconoscimento alle Regioni e Province autonome di un rimborso quantificato forfettariamente nella misura coprate di 1.520,00 euro per un massimo di 100.000 unità;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2024 con cui si comunicava che, ai sensi dell'art.5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.881 del 29 marzo 2022, veniva disposto l'ordine di accreditamento dell'importo di € 165.746,94 sulla contabilità speciale n.6351 a titolo di contributo forfettario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale dei richiedenti e titolari della protezione temporanea, a copertura del fabbisogno stimato dell'anno 2024,



tenuto conto delle risorse già erogate e risultate, per alcune Regioni e province autonome, eccedenti rispetto alle spese effettivamente sostenute nel biennio 2022-2023;

ATTESO che l'articolo 5, comma 6 della citata ordinanza n.881/2022 prevede che i Commissari delegati accertino ed impegnino nel perimetro del bilancio regionale i rimborsi ricevuti in favore dei rispettivi servizi sanitari ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'approvazione e alla liquidazione del quarto trasferimento relativo al contributo forfettario per l'accesso al Servizio sanitario nazionale per un importo di € 165.746,94 riconosciuto alla Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.881 del 29 marzo 2022, con versamento sul conto di Tesoreria regionale;

ORDINA

Art. 1 di approvare un quarto trasferimento di risorse quale contributo forfettario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale dei richiedenti e titolari della protezione temporanea, accolti nel territorio regionale, a copertura del fabbisogno stimato per l'annualità 2024, come quantificato dalla nota del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot.n.65631 del 23 dicembre 2024, per un importo pari ad € 165.746,94, in favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con versamento sul conto di Tesoreria regionale;

Art. 2 di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 165.746,94, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale n. 6351 presso la Banca d'Italia, intestata a "CO.DPC R. V. AOSTA S.A. O.872-22";

Art. 3 di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito <http://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente/> Interventi straordinari e di emergenza e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il Soggetto Attuatore
Valerio Segor
(Documento firmato digitalmente)